

Le innovazioni del 2011 in materia di studi di settore

di Fabio Carriolo

Aspetti generali

Pur contestati e ricondotti entro l'alveo dei vari strumenti presuntivi a disposizione del Fisco per la ricostruzione della situazione economica dei contribuenti, in concorso con altri mezzi istruttori, gli studi di settore svolgono un ruolo importante sia nel supporto alle attività di selezione e programmazione delle posizioni da controllare, sia nelle attività di accertamento vero e proprio, in quanto consentono l'individuazione di una misura congrua / coerente di ricavi, dati gli elementi patrimoniali / strumentali sui quali si fonda l'attività economica.

È opportuno a tale riguardo rammentare che, nel contesto normativo dell'accertamento analitico (art. 39, c. 1, lett. d, D.P.R. 600/1973), l'ufficio può avvalersi di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

La rettifica su base presuntiva è pure possibile nell'ambito dei controlli sulle dichiarazioni IVA, a norma degli artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972, in termini sostanzialmente analoghi a quanto è previsto per le imposte sui redditi.

La possibilità di procedere secondo tale *modus operandi*, che individua il campo del c.d. accertamento analitico-induttivo, può essere innescata dal riscontro di inesattezze contabili gravi (in verità abbastanza difficili nel contesto attuale, soprattutto per le imprese più strutturate), ovvero da altre verifiche o dal rilevamento di situazioni di «infedeltà» in fatture, atti, documenti, etc., nonché da dati e notizie raccolti dall'ufficio fiscale.

Dall'accertamento presuntivo agli studi di settore

Le presunzioni, pur se formalizzate e incorporate entro un meccanismo «preformato», costituiscono anche la base del funzionamento degli studi di settore come strumento di accertamento.

Dal punto di vista giuridico, il procedimento di accertamento fondato sugli studi di settore ha trovato origine e fondamento nell'art. 62-*sexies*, c. 3, del D.L. 30.8.1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29.10.1993, n. 427, e si configura come **un'evoluzione (in senso statistico-econometrico) dell'accertamento analitico-induttivo, nella direzione della ricerca di una maggior oggettività.**

In virtù di tale norma e delle disposizioni introdotte con l'art. 10 della L. 8.5.1998 n. 146, costituisce presunzione «grave, precisa e concordante», su cui fondare l'accertamento in questione, lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili al contribuente sulla base dello studio di settore approvato per la specifica attività svolta.

A seguito delle opposizioni registrate, nel mondo delle imprese e delle professioni, soprattutto nei confronti degli INE (indicatori di normalità economica), «implementati» dalla Finanziaria 2007, la portata dello strumento presuntivo è stata «messa a punto» sia in sede normativa, sia nella prassi interpretativa ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, chiarendone la natura presuntiva ed escludendo ogni possibile «automatismo» delle rettifiche in base ai valori economici individuati.

Ciò non esclude tuttavia le potenzialità concrete degli studi, che sono in grado di correlare i dati economici delle imprese e delle attività professionali con i ricavi/compensi che tali attività devono generare, evidenziando le situazioni di

incongruità/incoerenza/anomalia anche ai fini della selezione dei soggetti da controllare.

La revisione congiunturale speciale degli studi per il 2009

In attuazione dell'art. 8 del D.L. n. 185/2008, con riferimento al periodo di imposta 2009, sono stati emanati i **decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12.3.2010**, relativi all'approvazione di 69 studi di settore, i quali costituivano la revisione di altrettanti studi precedentemente in vigore. Gli aspetti generali della revisione sono esposti nella «nota tecnica e metodologica» allegata al D.M. 20.5.2010.

I complessivi 69 studi interessati dalla prima o dalla seconda revisione riguardano le evoluzioni di:

12 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture
24 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi
12 studi relativi ad attività professionali
21 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio

La revisione di tali studi è stata effettuata sulla base del programma approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del **16.1.2009**.

Le indicazioni ufficiali in merito ai nuovi studi sono state emanate con **circolare dell'Agenzia delle Entrate 18.6.2010, n. 34/E**.

Secondo quanto è stato posto in evidenza dall'Agenzia delle Entrate, le principali novità in materia di studi di settore applicabili all'annualità 2009, a parte gli interventi correttivi finalizzati a cogliere la particolare congiuntura economica, possono essere individuate come segue.

• deroga al termine di approvazione previsto per il 30 settembre dal D.P.R. n. 195 del 1999
• approvazione di nuove analisi di territorialità
• elaborazione del primo studio su base regionale
• nuova modalità di stima dell'apporto fornito dai soci amministratori

I nuovi termini di approvazione degli studi di settore

Il **D.L. n. 194 del 30.12.2009** (*«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»*), convertito con modificazioni dalla **L. 26.2.2010, n. 25**, ha modificato, con riguardo ai periodi d'imposta 2009 e 2010, i termini entro i quali deve avvenire la pubblicazione degli studi di settore nella Gazzetta Ufficiale, spostandoli:

- per il 2009, al 31.3.2010;
- per il 2010, al 31.3.2011.

Il **decreto c.d. «Milleproroghe» - art. 1, c. 1, D.L. 29.12.2010, n. 225** – ha quindi stabilito che *«è fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011»*.

Per quanto attiene quindi agli studi di settore sottoposti a revisione, con riferimento all'anno 2010, il termine per la pubblicazione è quello del 31.3.2011.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto *«Milleproroghe»* prevede altresì che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 17, c. 3, della L. n. 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta:

- l'ulteriore proroga fino al 31.12.2011 del termine del 31.3.2011 prevista dal comma 1;
- (ovvero) la proroga fino al 31.12.2011 degli ulteriori termini e regimi

giuridici indicati nella tabella 1 allegata al decreto.

Le analisi della territorialità specifica e l'aggiornamento delle aree territoriali omogenee

Il predetto D.M. 12.3.2010 ha approvato tre nuove analisi delle territorialità specifiche, che fanno riferimento, rispettivamente, ai seguenti indicatori:

- livello delle retribuzioni;
- livello del reddito disponibile per abitante;
- livello delle quotazioni immobiliari.

Il primo indicatore, individuato a livello provinciale, consente di tener conto della diversa incidenza del **COSTO DELLE RETRIBUZIONI** sulla determinazione dei ricavi, in relazione alle specifiche realtà territoriali.

L'indicatore relativo al **LIVELLO DEL REDDITO DISPONIBILE PER ABITANTE** consente di tener conto della capacità dei contribuenti a produrre ricavi/compensi, in funzione dei diversi livelli di benessere e grado di sviluppo economico che caratterizzano il luogo in cui svolgono l'attività. Tale indicatore è stato individuato per tutti i comuni, nonché per ciascuna provincia e ciascuna regione.

L'ultimo indicatore, relativo al **LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI**, individuato in particolare per gli studi di settore UG69U (Costruzioni) e UG40U (Valorizzazione immobiliare), consente di differenziare il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione e aree territoriali.

L'individuazione dei tre indicatori territoriali consente il loro utilizzo nelle funzioni di regressione dei 69 studi in evoluzione dal 2009, garantendo una stima sempre più precisa dei ricavi e dei compensi.

Il citato D.M. 12.3.2010 ha anche approvato l'aggiornamento:

- delle aree territoriali omogenee, modificate a seguito dell'istituzione di altre 4 province nella regione Sardegna (Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio), delle province di Fermo, Monza-Brianza, e Barletta-Andria-Trani, della modifica della provincia di Rimini e dell'istituzione del comune di Campolongo Tapogliano, con la conseguente soppressione dei preesistenti comuni;
- dei minimi provinciali per gli studi di settore TK29U (Studi di geologia), UK01U (Attività degli studi notarili), UK02U (Studi di ingegneria), UK06U (Revisori contabili, periti e consulenti) e UK17U (Periti industriali), integrate per effetto dell'istituzione delle citate nuove province.

I provvedimenti sulla revisione degli studi

Per quanto attiene alla concreta attuazione della revisione degli studi prevista dal D.L. n. 185/2008, va rammentato che sono intervenuti nel 2010 i seguenti atti dell'Amministrazione:

- **provvedimento del 4.10.2010 - approvazione delle modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore UK19U da utilizzare per il periodo d'imposta 2009**
- **D.M. 20.5.2010 - approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2009 e dei relativi allegati**
- **provvedimento direttoriale del 25.5.2010 - approvazione di n. 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio da utilizzare per il periodo d'imposta 2009**
- **provvedimento del 18.6.2010 - approvazione della modifica alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore UG40U, UG46U, UG69U, UG82U, UD30U e UK23U e alle istruzioni per la compilazione della modulistica**
- **provvedimento del 5.7.2010 - approvazione delle modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore TK29U, UK01U, UK10U, UK16U, UK20U, UK22U, UK56U e VK21U e alle istruzioni per la compilazione del modello UG40U**
- **provvedimento del 30.8.2010 - approvazione della modifica alle istruzioni per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2009**
- **provvedimento del 29.9.2010 - approvazione delle modifiche alle istruzioni per la compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore TG57U, TK30U, UK23U e VK21U da utilizzare per il periodo d'imposta 2009**

I correttivi introdotti nel 2010

I nuovi correttivi, finalizzati ad attenuare gli effetti causati dalla crisi economica sulla realtà delle piccole e medie imprese e dei professionisti, rientrano nelle seguenti quattro tipologie:

1. correttivi relativi all'analisi della normalità economica
2. correttivi specifici per la crisi
3. correttivi congiunturali di settore
4. correttivi congiunturali individuali

I correttivi agiscono secondo un meccanismo «a cascata», che ne prevede l'applicazione in sequenza a partire da quello di cui al punto 1.

I correttivi di cui ai punti 2, 3 e 4, che si attivano automaticamente, indipendentemente dal posizionamento rispetto all'analisi di normalità economica, sono applicati ai soggetti che presentano nel periodo di imposta 2009 ricavi/compensi ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità e di normalità economica, modificata a seguito degli interventi correttivi di cui al punto 1.

L'utilizzo retroattivo degli studi evoluti e di quelli integrati in fase accertativa

Come da prassi consolidata, gli studi di settore evoluti possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento, SE PIÙ FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE E SU SUA RICHIESTA, anche con riguardo a periodi d'imposta precedenti quello della loro entrata in vigore.

Per quanto è stato precisato dall'Agenzia delle Entrate, in presenza di studi di settore evoluti applicabili ai contribuenti in osservazione, l'ufficio fiscale deve verificare quale studio (tra quello «vecchio» e quello «nuovo») sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente.

Le risultanze degli studi di settore approvati in evoluzione con il D.M. 12.3.2010 potranno quindi essere utilizzate, oltre che per i periodi di imposta 2009 e seguenti, anche per quelli anteriori al 2009, se ciò viene chiesto dal contribuente.

La possibilità di utilizzo retroattivo è però esclusa per le risultanze che derivino dagli studi in parola, così come integrati dagli interventi correttivi apportati dal D.M. 20.5.2010, in quanto in tal caso le risultanze tengono conto degli effetti della crisi economica del 2009, non applicabili con riguardo ad annualità precedenti.

Analoga conclusione vale per tutti i rimanenti studi, non in evoluzione per il 2009, per i quali pure operano i correttivi introdotti dal citato D.M. 20.5.2010. Tali studi trovano pertanto applicazione, in sede di accertamento, per il solo periodo di imposta 2009.

Gli studi evoluti per il 2009, prevedendo gli indicatori di normalità economica di cui al co. 13 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, superano i precedenti INE di cui al D.M. 20.3.2007.

Le revisioni degli studi applicabili a partire dal 2011

Con un **provvedimento del 31.1.2011**, l'Agenzia delle Entrate ha individuato gli studi di settore in vigore che saranno sottoposti a **revisione** e che dovrebbero applicarsi a partire **dal periodo di imposta 2011**, previa approvazione di un apposito decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Gli **oltre 60 studi** di settore, elencati con i relativi codici nell'Allegato 1 al provvedimento, si applicano a più di 300 attività, classificate in base alla tabella ATECO 2007, e sono stati applicati per la prima volta nel **2008**.

Gli indirizzi relativi agli studi di settore evoluti e integrati

Le innovazioni in materia di studi di settore che interessano il periodo di imposta 2010 sono state oggetto dell'ampia **circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 28.6.2011**, la quale ha esaminato i seguenti aspetti:

- **revisione congiunturale degli studi di settore** con l'approvazione dei correttivi anti-crisi all'analisi della normalità economica, specifici per la crisi, congiunturali di settore e congiunturali individuali;
- **nuove esclusioni dall'accertamento basato sugli studi** per le società cooperative a mutualità prevalente, i soggetti IAS e i soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dai codici 64.92.0 1 (consorzi di garanzia collettiva fidi) e 66.19.40 (bancoposta);
- **elaborazione su base regionale dello studio VMO5U** («Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori»);
- **approvazione di due nuovi indicatori territoriali**, che permettono di differenziare l'applicazione degli studi di settore in cui sono previsti, per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica (territorialità del livello dei canoni di locazione residenziale e territorialità del livello delle retribuzioni degli intermediari del commercio su base regionale);

- applicazione agli studi evoluti per il 2010 (analogamente a quanto avvenuto per il precedente anno 2009) della modalità di stima dell'apporto dei soci amministratori ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi fondata non più sulle spese sostenute, bensì sul numero dei soggetti e sulla percentuale di lavoro prestata.

Coinvolta nelle innovazioni è anche la modulistica relativa alla comunicazione dei dati rilevanti, la quale presenta:

- alcune modifiche ai quadri A ed F, finalizzate ad adeguare i modelli alla nuova metodologia di stima dei soci amministratori;
- tre nuovi righe nel quadro F, nella sezione «ulteriori elementi contabili», per monitorare i casi di perdita e distruzione dei beni sottratti dal complesso aziendale;
- un nuovo rigo F39 destinato alla rilevazione delle «Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro»;
- un'informazione relativa all'esercizio dell'opzione per la scelta della contabilità ordinaria, in luogo di quella semplificata;
- alcune modifiche ai quadri Z e X.

La circolare n. 30/E ha confermato che le risultanze degli studi che tengono conto dei correttivi anticrisi trovano applicazione, ai fini dell'accertamento, per il solo periodo di imposta 2010 e non possono avere efficacia retroattiva. Inoltre, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti, è stato precisato che la revisione congiunturale non dà luogo a una «evoluzione» degli studi, ma solamente a un'integrazione degli stessi; in caso di adeguamento ai risultati degli studi non evoluti per il 2010, è pertanto dovuto il versamento della maggiorazione del 3%, ove necessaria.

Le disposizioni introdotte dal D.L. n. 98/2011

L'effetto sulla disciplina degli studi di settore del **D.L. 6.7.2011, n. 98 – art. 23, c. 28 -**, convertito con modificazioni dalla **L. 15.7.2011, n.111**, consiste nelle seguenti innovazioni, riprese e commentate dall'Agenzia delle Entrate nella propria **circolare n. 41/E del 5.8.2011**:

- **differimento a regime del termine di pubblicazione in G.U. degli studi di settore al 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore;**

- **possibilità di modificare gli studi di settore già approvati entro il successivo 31 marzo**, al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali;

- in caso di omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e sempre che il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate (formulato sulla base dei dati esposti dallo stesso contribuente nella dichiarazione annuale), **la sanzione prevista dall'art. 8, c. 1, del D.Lgs. n. 471/1997 è stata fissata al massimo importo consentito** (euro 2.065), con riguardo alle violazioni commesse a decorrere dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011);

- **è possibile procedere ad accertamento induttivo – a norma dell'art. 39, c. 2, del D.P.R. n. 600/1973 - nel caso di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, nonché nell'ipotesi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.** La circolare

precisa a riguardo che «la possibilità di utilizzare metodi di accertamento di tipo induttivo puro opera solo a condizione che le irregolarità compiute dal contribuente siano tali da rendere applicabili le ulteriori sanzioni introdotte

con la legge finanziaria 2007, vale a dire che il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, sia superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato»;

- è stato stabilito un aumento della misura della sanzione minima e massima prevista nelle ipotesi di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP a seguito di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti e sempre che il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale disposizione risulta applicabile alle violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011, e comporta l'incremento delle misure minima e massima delle sanzioni del 50%. La maggiorazione della sanzione non si applica se il maggior reddito di impresa ovvero di arte o professione, la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile ai fini IVA, ovvero il maggior imponibile accertato ai fini IRAP, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non sono superiori al 10% del dichiarato.

Le novità apportate dalla «manovra di ferragosto» del 2011

L'art. 2, c. 35, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni nella L. 14.9.2011, n. - art. 2, c. 35, primo periodo, ha inserito un ulteriore periodo nel comma 4-bis dell'articolo 10 della L. n. 146/1998, disponendo che la preclusione dagli accertamenti presuntivi per i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore (operante a condizione che l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati, e non siano irrogabili le sanzioni per infedele dichiarazione ai fini degli studi di settore) è possibile

solamente se il contribuente risulta congruo agli studi, anche a seguito di adeguamento, per il periodo di imposta anteriore a quello oggetto di controllo (prima della modifica, era sufficiente la congruità e coerenza per il solo periodo oggetto di verifica);

Il **secondo periodo dello stesso comma 35 dell'articolo 2**, intervenendo sull'art. 1, c. 1-*bis*, del D.P.R. n. 195/1999, ha stabilito che le integrazioni degli studi di settore, che devono essere pubblicate in G.U., a decorrere dall'anno 2012, entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo a quello della loro entrata in vigore, possono essere effettuate anche al fine di aggiornare o istituire gli INE di cui all'art. 10-*bis* della L. n. 146/1998.